

UFFICIO DIRITTO ANNUALE

**Regolamento per la
definizione dei criteri di
determinazione delle
sanzioni amministrative
tributarie applicabili nei
casi di violazioni relative al
diritto annuale.**

Regolamento approvato dal Consiglio con delibera
nr. 6 del 08/02/2019



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e delle direttive impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate e dal D.M. 11.05.2001 n. 359.

Articolo 2 (Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente dell'area competente della Camera di Commercio.
2. Il Dirigente può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma.

Articolo 3 (Violazioni sanzionabili)

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento si applicano ai casi di tardivo ed omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento ed alle misure del tributo, come stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7/12/2001, n. 435, il versamento del diritto dovuto deve essere effettuato:
 - a) entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta ossia, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare e per le persone fisiche, entro il 30 giugno (termine ordinario);
 - b) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di cui al punto a), con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40% delle somme da versare (termine lungo).
3. Ai fini del presente regolamento, in caso di prima iscrizione, per tardivo versamento si intende quello effettuato, per l'intero ammontare, nei 30 giorni successivi al termine previsto (per termine previsto si intende il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione).
4. Ai fini del presente regolamento, per omesso versamento si intende:
 - a) il versamento non effettuato;
 - b) il versamento effettuato successivamente alla scadenza del termine lungo;
 - c) il versamento effettuato entro il termine lungo in misura inferiore all'importo dovuto (diritto ed eventuale maggiorazione dello 0,40%), ovvero, per le prime iscrizioni, entro il termine fissato, limitatamente alla parte non versata.
5. Alle violazioni in materia di diritto annuale, riconducibili a comportamenti di tipo omissivo, si applica l'articolo 9, comma 1, secondo capoverso del D. Lgs 472/97.



6. Nel caso in cui il contribuente sia assoggettato a procedura concorsuale e non fosse disponibile il dato relativo al fatturato per l'anno al quale si riferisce il diritto non pagato, l'ufficio, dovendo rispettare i termini previsti per l'insinuazione, procederà a quantificare il tributo nella misura corrispondente allo scaglione più basso previsto dal decreto interministeriale vigente.
7. I soggetti che in corso d'anno passano dalla sezione speciale del REA ad altra sezione del RI, o viceversa, sono tenuti al pagamento del diritto dovuto in relazione alla posizione che rivestono alla data del primo gennaio.
8. Gli importi dovuti per diritto annuale e le modalità di pagamento degli stessi sono resi noti annualmente mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio, nonché mediante invio, agli indirizzi PEC disponibili, di apposita informativa ex art.8 D.M. 359/2001.
9. Il mancato versamento del diritto comporta il blocco della certificazione ai sensi dell'art.24, comma 35 della Legge 449/1997 – per la durata di un anno - oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie previste.
10. Il regolare versamento del diritto annuale ed eventuali sanzioni ed interessi è condizione per la concessione di contributi, benefici, sussidi, premi e qualsiasi altro vantaggio a favore delle imprese da parte dell'ente camerale.
11. Nei casi di cancellazione d'ufficio dell'impresa effettuate ai sensi del D.P.R. 247/2004, ovvero ex art.2490 del Codice Civile, l'obbligo del pagamento del diritto annuale cessa dall'anno successivo a quello di avvio del procedimento d'ufficio.
12. In caso di revoca del fallimento, il diritto annuale è dovuto sin dalla data della dichiarazione del fallimento, senza che siano applicabili le sanzioni e siano dovuti gli interessi. Il pagamento del diritto annuale deve avvenire entro 60 giorni dalla iscrizione della sentenza di revoca ad opera dell'ufficio del registro delle imprese.

Articolo 4 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificati.
3. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
4. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale può comunicare all'impresa l'errore commesso invitandola a sanare l'irregolarità mediante l'istituto della compensazione, altrimenti la Camera provvederà a regolarizzare le anomalie di concerto con l'ente camerale interessato.
5. Ai sensi dell'art.3, commi 10 e 11, del DL 16/2012, convertito nella legge 44/2012, non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto a titolo di diritto, sanzione o interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al tributo.

Articolo 5 (Criteri di determinazione della sanzione)

1. Per "diritto dovuto" si intende l'ammontare totale del diritto annuale che l'impresa deve versare.



2. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, la Circolare n. 3587 del 20 giugno 2005 prevede la seguente modalità di determinazione della sanzione:

- a) AMMONTARE DIRITTO DOVUTO
- b) SANZIONE (su A)
- c) MAGGIORAZIONE PER GRAVITA' VIOLAZIONE (sul diritto non versato)
- d) MAGGIORAZIONE PER PERSONALITA' (sul diritto non versato)
- e) RIDUZIONE PER OPERA RIPARATRICE (sul diritto versato)
- f) RECIDIVA
- g) SANZIONE BASE
- h) CONTINUAZIONE (art. 9)

3. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo versato oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza.

4. Nei casi di versamento omesso, così come definito all'art. 3, comma 4, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre, in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 6,7, ed 8.

5. La sanzione nella misura del 30%, da maggiorare o ridurre come da precedente comma, viene applicata anche nei seguenti casi:

- in caso di pagamento parziale effettuato nei termini di scadenza per la sola differenza non pagata;
- in caso di pagamento parziale effettuato oltre il termine di scadenza e, comunque, entro il trentesimo giorno dalla predetta scadenza e, per la differenza non pagata, secondo quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 277E del 2 agosto 2013;
- in caso di pagamento totale o parziale effettuato dopo il trentesimo giorno dalla scadenza sull'importo dell'intero tributo dovuto.

6. Al fine di quantificare la sanzione, si deve aver riguardo all'importo del solo tributo per anno di imposizione, senza considerare gli interessi applicati.

ARTICOLO 6 (Incremento della sanzione per circostanze aggravanti)

1. Ai fini del presente regolamento, per circostanze aggravanti si intendono le seguenti fattispecie:

- a) Gravità della violazione

La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione originaria del 30% è incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	Incremento per gravità della violazione
fino a 30,00 euro	0
Da 30,01 a 250,00 euro	5%
Da 250,01 a 500,00 euro	10%
Da 500,01 a 1.000,00 euro	15%
Da 1.000,01 a 2.000,00 euro	20%
Da 2.000,01 a 4.000,00 euro	25%
oltre a 4.000,01 euro	30%



b) Personalità del trasgressore e precedenti violazioni

La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione originaria del 30% è incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore abbia commesso una violazione nei cinque anni precedenti o di una percentuale del 10% qualora il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

ARTICOLO 7 (Riduzione per circostanze attenuanti)

La sanzione determinata sulla base dei precedenti articoli 5 e 6 può essere ridotta qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) Opera riparatrice

La sanzione viene ridotta di una percentuale del 30% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005 (oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento), sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n.54/05.

b) Condizioni economiche e sociali disagiate

La sanzione viene ridotta di una percentuale del 30% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (lo stato di ricovero presso strutture pubbliche e private durante il periodo di scadenza del tributo per imprenditori individuali, nonché per furto ed incendio riferito all'impresa con idonea documentazione dell'Autorità competente, che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) con provvedimento del Dirigente dell'Area competente.

Le riduzioni di cui al punto a) e b) sono cumulabili.

Una ulteriore riduzione della sanzione potrà essere deliberata dalla Giunta Camerale qualora si verifichino eventi di carattere straordinario quali calamità naturali, ufficialmente accertati e riconosciuti dalla Regione Marche o dai competenti organismi pubblici.

La sanzione come sopra determinata non può comunque essere inferiore al 10%.

ARTICOLO 8 (Incremento della sanzione per recidiva)

1. La sanzione complessivamente determinata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, è aumentata fino al 35% nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto n.54/2005.

2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

3. La sanzione è aumentata come segue:

1 tardivo	7%
1 omesso	15%
2 tardivi	20%
1 tardivo + 1 omesso	25%
2 omessi	30%
3 violazioni	35%



ARTICOLO 9 (Violazioni continuate)

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 5,6,7 e 8, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano fino a tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

ARTICOLO 10 (Ravvedimento)

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:

- a) 3,75% ($\frac{1}{8}$ del minimo edittale) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
- b) 6% ($\frac{1}{5}$ del minimo edittale) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste dalla normativa ai fini del ravvedimento devono essere eseguite entro lo stesso giorno.

3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

ARTICOLO 11 (Compensazioni)

1. Il diritto eventualmente versato in eccesso rispetto a quanto dovuto, per il quale non si intenda presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art.10 del D.M. 359/2001, può essere attribuito d'ufficio a copertura di



pagamenti insufficienti per annualità successive entro e non oltre 24 mesi dalla data di versamento, ovvero recuperato in compensazione mediante F24 entro il termine di prescrizione decennale.

2. L'importo indebitamente utilizzato in compensazione sarà recuperato dall'Ufficio unitamente agli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di compensazione fino a quella di riversamento.

3. Non possono essere oggetto di compensazione gli importi versati a titolo di interesse e di sanzione. Il versamento del diritto annuale dovuto mediante compensazione con crediti derivanti da altri tributi, se effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, è soggetto al pagamento della maggiorazione dello 0,40%.

ARTICOLO 12 (Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare)

1. Non si fa luogo alla contestazione o all'irrogazione della sanzione qualora l'importo introitabile dalla Camera con l'atto di contestazione o irrogazione, ovvero con l'atto di messa a ruolo, sia inferiore, nel complesso, ad euro 12,00. Il diritto annuale resta comunque dovuto, unitamente agli interessi, nella misura in cui risulta omesso, con conseguente blocco della certificazione.

ARTICOLO 13 (Modalità di irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - a) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Iscrizione «diretta» a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate:

- a) al titolare dell'impresa individuale,
- b) ai soci amministratori e/o liquidatori e alla società per le società di persone,
- c) alla società di capitale o ai liquidatori in caso di società cessate.

3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs 472/97 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14 (Riscossione della sanzione)

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, ovvero direttamente agli sportelli della Camera di Commercio, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c)

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.



4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

ARTICOLO 15 (Rateazione del pagamento)

1. Le richieste di rateazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo devono essere presentate direttamente all'Agente di riscossione competente come previsto dall'art. 19, D.P.R. 602/1973 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Camera, con provvedimento del dirigente dell'area competente, può concedere la rateazione delle somme dovute a titolo di diritto annuale, interessi legali e sanzioni per le quali non sia stato ancora emesso apposito ruolo esattoriale, su richiesta motivata dell'interessato ed in casi di disagio economico ad effettuare il pagamento in unica soluzione, fino ad un massimo di dieci rate.

3. Le condizioni di disagio economico devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione che sarà valutata ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio (dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni).

4. La Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.

5. Sulle somme a debito per le quali viene concesso il pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista per le imposte sui redditi di cui all'art.21, comma 1 del D.P.R. 29/09/1973 n.602.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione forzata delle somme ancora dovute.

Articolo 16 (Autotutela)

1. La Camera può procedere, con provvedimento del dirigente dell'area competente, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori che, ad un successivo esame, risultino affetti da patologie ovvero errori materiali.

Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
- e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie deve essere allegata copia dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.

5. L'eventuale annullamento dell'atto sanzionatorio è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria, con richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere.



ARTICOLO 17 (Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale)

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

- a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Dirigente di Area o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria di primo grado di Ancona;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria di primo grado di Ancona avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria di primo grado di Ancona.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria di primo grado di Ancona avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

- a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria di primo grado di Ancona avverso la cartella nella quale possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

ARTICOLO 18 (Istituto della mediazione)

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 modificato, dall'art. 9, comma 1, lettera L del D.lgs. n. 156 del 2015, salvo successive modificazioni, il ricorso, di cui alle ipotesi previste dalle lettere b) dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 17, purché con valore non superiore a € 50.000,00, produce automaticamente anche l'effetto di un reclamo. Il ricorso/reclamo prevede la presentazione obbligatoria di un'istanza che anticipa il contenuto del ricorso da sottoporre all'attenzione della Commissione Tributaria di primo grado di Ancona nella eventuale fase giurisdizionale.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa di reclamo/mediazione da parte della Camera di Commercio delle Marche. Il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, avanti la Commissione Tributaria di primo grado di Ancona, decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni.

3. Durante la pendenza del procedimento di reclamo/mediazione sono sospesi ex-lege la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto della contestazione.

4. L'eventuale accordo di mediazione, risultante dalla procedura da compiersi nei suddetti novanta giorni ed adeguatamente determinato, deve contenere l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione



(diritto, sanzione e interessi), nonché la modalità ed i termini di versamento degli stessi, comprese eventuali procedure di rateizzazione.

ARTICOLO 19 (Decadenza e prescrizione)

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.
3. Il diritto alla riscossione del tributo si prescrive nel termine di dieci anni, come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.
4. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

ARTICOLO 20 (Rinvio)

1. Per tutti gli istituti e le fattispecie non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento, si rimanda all'applicazione delle disposizioni generali che regolano la materia, con particolare riguardo al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni e al decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54.

ARTICOLO 21 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo camerale e si applica ai procedimenti sanzionatori che saranno avviati successivamente.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito Internet della Camera di Commercio delle Marche.